

# **LE SEZIONI UNITE SU ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCESSO IN ASSENZA: DEPOSITATA LA MOTIVAZIONE**

*Guido Colaiacovo*



Cass., sez. un., 28 novembre 2019 (dep. 17 agosto 2020), n. 23948, Carcano, Presidente, Di Stefano, Relatore,

Cesqui, p.m. (concl. conf.).

Le Sezioni unite illustrano le ragioni che sono alla base dell'affermazione del principio secondo il quale la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.

Tale regola, tuttavia, si applica alle situazioni precedenti all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p. ad opera della legge n. 23 giugno 2017, n. 103, in forza del quale, attualmente, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.

In un prospettiva più ampia, comunque, le Sezioni unite hanno fornito indicazioni fondamentali anche per l'interpretazione delle altre clausole contenute nell'art. 420-bis c.p.p. chiarendo che il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato e che, a tal fine, non sono ammesse letture della norma che, poggiando su meccanismi presuntivi, assimilino l'attuale regime codicistico a quello previgente.

[Cass. SS.UU. n. 23948/2020](#)